



Tribunale di Messina

Verbale delle operazioni del Comitato di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c.

L'anno 2026 il giorno 12 del mese di ottobre alle ore 16:00 presso il Tribunale di Messina, ufficio del Giudice delegato dott. Daniele Carlo Madia, si è riunito il Comitato per la formazione e la tenuta dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli artt. 534 bis e 591 bis cpc, previsto dall'art. 179 ter disp.att. c.p.c.

Sono presenti:

il dott. Daniele Carlo Madia, giudice delegato dal Presidente del Tribunale;

la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo, giudice dell'esecuzione (in videocollegamento);

l'avv. Simona Mazzei, designata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina quale componente titolare (in video collegamento);

il Notaio dott.ssa Maria Flora Puglisi, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Notai di Messina, quale componente titolare (in video collegamento);

il Notaio dott. Claudio Ciappina, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Notai di Messina, quale componente supplente (in video collegamento);

il dott. Luigi Accordino, designato dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti di Messina, quale componente titolare (in video collegamento);

la dott.ssa Maria Chiara Misefari, direttore che assume le funzioni di segretario.

Assume la presidenza del Comitato il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, dott. Daniele Carlo Madia.

Il Presidente, preliminarmente, ricorda:

- che l'art. 179 *ter* disp.att. c.p.c. ha disposto che presso ogni Tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534 bis e 591 bis cpc.;

- che l'elenco ha durata triennale ed ogni tre anni il Comitato deve provvedere alla sua

revisione per eliminare i professionisti per i quali è venuto meno o non è stato dimostrato uno dei requisiti previsti per il mantenimento dell'iscrizione o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio;

-che il Comitato, nell'adunanza del 25 giugno 2024, ha ribadito che il triennio di vigenza dell'attuale elenco ex art. 179ter disp.att cpc avrebbe avuto scadenza finale per tutte le iscrizioni in data 15/10/2026;

- che in prossimità di questa scadenza devono ora fissarsi le modalità per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti professionisti delegati per il primo accesso all'elenco, anche alla luce delle modifiche all'art.179ter commi 4 e 5 cpc, nonché le modalità per la presentazione delle domande di mantenimento dell'iscrizione per coloro che ne fanno già parte, giusti commi 6 e 7 della norma.

Preso atto di quanto riferito dal Presidente, il Comitato.

DISPONE

1) per la prima iscrizione dei nuovi richiedenti

Fermo quanto adottato dal Comitato nella seduta del 19 giugno 2023 con riferimento ai criteri:

a) della residenza anagrafica del professionista nel circondario del tribunale. Ritiene il Comitato che al concetto formale di residenza vada equiparato quello del domicilio professionale anche in conformità della normativa europea che prevede la libera circolazione dei professionisti all'interno del territorio dell'Unione Europea nonché in applicazione dell'art. 16 L. n. 526 del 1999 che equipara il domicilio professionale alla residenza ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri.

b) per potersi iscrivere nell'elenco tenuto presso il Tribunale di Messina è necessario che il professionista sia iscritto all'albo professionale locale.

c) Gli unici corsi rilevanti ai sensi della lett. c) dell'art. 179-ter sono esclusivamente quelli che verranno organizzati dagli enti e/o organismi indicati nella predetta lett. c) sulla base delle linee guida elaborate dalla scuola superiore della magistratura; ai fini della valutazione, da parte del Comitato, dell'idoneità del corso professionale frequentato, è necessaria l'attestazione da parte dell'ente organizzatore:

- che il corso risponda ai requisiti di cui alla lett. c) del quinto comma, art. 179ter disp att cpc,
- e che il candidato abbia superato l'esame finale.

potranno ottenere l'iscrizione nell'elenco gli Avvocati, i Commercialisti ed i Notai dotati di una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata, che siano di condotta morale specchiata e che siano iscritti ai rispettivi Ordini professionali.

Coloro i quali vorranno ottenere l'iscrizione nell'elenco di nuova formazione dovranno farne istanza al Presidente del Tribunale, depositando le domande cartacee di nuova iscrizione in bollo da 16 euro nella stanza n. 27 primo piano del Tribunale di Messina nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00;

Giusta verbale di adunanza del 19/06/2023, e tenuto conto delle modifiche all'art. 179ter disp. att. cpc intervenute con D.Lgs. n. 164/2024, la domanda di iscrizione deve indicare, a pena di inammissibilità, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- 1) data e luogo di nascita;
- 2) domicilio professionale nel circondario del Tribunale;
- 3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
- 4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
- 5) di essere iscritto all'ordine professionale;

Alla domanda dovranno essere allegati, oltre alle dichiarazioni sostitutive rese di cui ai nn. da 1) a 5) sopra indicati, titoli e documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente ai sensi del comma 5 dell'art. 179-ter disp. att. c.p.c., ovvero, anche alternativamente, di:

- a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia n. 144 del 12 agosto 2015;
- b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame,

organizzati da università pubbliche o private.

2) per la conferma dell'iscrizione dei Professionisti Delegati già in elenco

Coloro i quali vorranno ottenere il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dovranno farne istanza al Presidente del Tribunale, inviando le domande via pec al seguente indirizzo della seconda sezione civile, ufficio esecuzioni:

esecuzionivicili.tribunale.messina@giustiziacert.it;

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma dell'art.179ter disp. Att cpc., numeri da 1 a 5 (tra cui l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi e di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate), nonché dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del successivo settimo comma. Con riferimento ai titoli e documenti ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, infatti, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti: a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, almeno 15 per ciascun anno. La specifica formazione di cui alla presente lettera può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.

Ai fini del mantenimento l'istante dovrà altresì autocertificare ai sensi dell'articolo 47 D.P.R. n.445/2000 di non avere subito revoche dagli incarichi conferiti dal G.E. e/o di avere subito revoche dagli incarichi conferiti dal GE specificando la/e relativa/e procedura/e (n. R.G.E. e il Tribunale) in cui è stata disposta la revoca e le motivazioni della revoca.

Giusta adunanza del 25 giugno 2024, ai fini della specifica formazione di cui alla lett. b) dell'art.179ter disp. Att cpc comma 7, potranno essere documentati i crediti maturati entro

il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Comitato all'unanimità stabilisce quanto segue:

Le domande di prima iscrizione in bollo da € 16,00 e le domande di mantenimento nell'elenco andranno presentate in base ai modelli allegati e secondo le indicazioni disposte ai nn. 1) e 2) del presente verbale, entro il **termine del 20/11/2026**.

Il Comitato delibererà entro il 20/12/2026 sulle domande che saranno presentate con le modalità ed entro il termine sopra indicati.

Resta inteso che le domande che perverranno successivamente al termine del 20/11/2026 saranno esaminate in una successiva fissanda adunanza e comunque entro il semestre 16/10/2026-16/04/2027

Il Comitato proroga l'efficacia dell'elenco ex art.179ter disp.att. cpc. triennio 2023/2026 fino alla data di pubblicazione del nuovo elenco.

Il comitato stabilisce che i professionisti delegati già incaricati nelle procedure esecutive nel corso dell'ultimo triennio potranno proseguire, senza alcuna decadenza, nell'incarico già conseguito, sebbene non abbiano richiesto la conferma dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. cpc.

Manda al Segretario di inoltrare il presente verbale ai Consigli dell'Ordine in sede degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Notai.

Manda al Segretario di raccogliere le istanze che perverranno entro il 20/11/2026 perché siano sottoposte al Comitato che dovrà decidere sulle iscrizioni e sulle conferme dei Professionisti per il triennio 2027/2029.

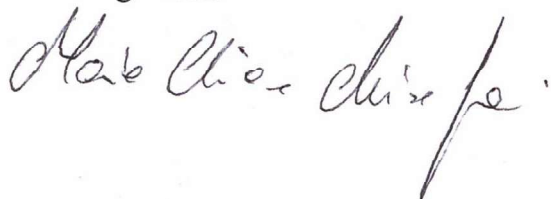
La riunione viene chiusa alle ore 16:50.

Si allegano:

ALL A) Modello domanda di iscrizione ed autocertificazioni all.A1 e A2.

ALL B) Modello domanda di mantenimento iscrizione ed autocertificazioni all.B1 e B2.

Il Segretario



Il Presidente

